

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “*Legge finanziaria provinciale per il 2015*” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Richiamata la precedente deliberazione n. 6 di data 20.02.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2025 dalla citata disciplina sono fissate nella stessa misura della tabella qui sotto riportata:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%		
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie <i>assimilate</i> per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014) <i>ad abitazione principale e relative pertinenze</i> , per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%		
Fattispecie per le quali è stabilita <i>un’aliquota agevolata</i> (art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato c/o l’Agenzia delle Entrate. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 se oggetto del contratto di comodato d’uso registrato c/o l’Agenzia delle Entrate.	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della Legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 242,08 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad Euro 25.000,00 la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 Euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 05 di data 22.03.2022 per la determinazione dei valori venali in comune commercio e dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'ufficio tributi.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2025, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Esaminato e valutato il quadro normativo di riferimento e gli accordi assunti tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali, si ritiene opportuno non incrementare la pressione fiscale per le fattispecie per le quali sarebbe possibile nel rispetto della L.P. 14/2014.

Fissato, quindi, l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad Euro di circa 300.000,00 Euro.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica

anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
- un'aliquota agevolata del 3,5 per mille dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato c/o l'agenzia delle entrate. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano, comunque, applicazione dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente e ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica.

Preso atto che le aliquote standard fissate a partire dal 2018 dalla citata disciplina e con deliberazione consiliare 7/2018 sono quelle di seguito indicate e si ritiene di confermarle anche per il corrente anno, 2025, considerando che l'Amministrazione comunale, nel rispetto di protocollo di intesa, intende contenere la pressione fiscale confermando, ove previsto dalla legge, le aliquote e le agevolazioni IMIS in vigore nel 2024.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";*
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015 e n. 10 di data 11 aprile 2016;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 27 dicembre 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, del Bilancio di previsione 2024/2026 e del Programma generale opere pubbliche 2024/2026 e i successivi provvedimenti di variazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 87 di data 27 dicembre 2023 con la quale è stato adottato il PEG 2024-2026 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2024/2026 e i successivi provvedimenti di variazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 26 marzo 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024-2026 – aggiornamento;
- il decreto sindacale n. 1 di data 04 agosto 2020 relativo alla nomina della Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza;
- il decreto sindacale n. 1 di data 24 maggio 2024 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2024 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONI D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 242,08	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie <i>assimilate</i> per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014) <i>ad abitazione principale e relative pertinenze</i> , per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%		

Fattispecie per le quali è stabilita <i>un'aliquota agevolata</i> (art. 8 c. 2 lett. e) L.P. 14/2014): l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato c/o l'Agenzia delle Entrate. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 se oggetto del contratto di comodato d'uso registrato c/o l'Agenzia delle Entrate.	0,35%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Consigliere designato
F.to Alessandro Ghirardini

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

La Segretaria comunale
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, dell'atto adottato in data **17.12.2024**

Lì, **19.12.2024**

La Segretaria comunale
dott.ssa Maida Zenunovic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva il _____ ai sensi e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.	Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La Segretaria comunale	La Segretaria comunale F.to dott.ssa Maida Zenunovic

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione alle sue competenze e conoscenze, la funzionaria responsabile del servizio pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
LA FUNZIONARIA RESPONSABILE F.to Zanon Viviana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In relazione alle sue competenze, la funzionaria responsabile del servizio verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.
LA FUNZIONARIA RESPONSABILE F.to Zanon Viviana

COPIA



COMUNE DI CALDES
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 35
Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala consiliare di Caldes, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori

MAINI Antonio	Sindaco
BAGGIA Roberta	Consigliere
DALPIAZ Daniele	Consigliere
GHIRARDINI Alessandro	Consigliere
IACHELINI Lisa	Consigliere
MARINELLI Cristian	Consigliere
PANCHERI Mauro	Consigliere
PANCHERI Valentina	Consigliere
PIRAS Eleonora	Consigliere
RIZZI Matteo	Consigliere
STABLUM Giada	Consigliere
VALENTINOTTI Arianna	Consigliere
ZINI Lorenzo	Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste la Segretaria Comunale **dott.ssa Maida Zenunovic**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Antonio Maini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 Codice degli Enti Locali
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico io sottoscritta Segretaria comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **19.12.2024** all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, **19.12.2024**

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to – dott.ssa Maida Zenunovic -